

R.D. 31/10/1923, n. 2523
Riordinamento dell'istruzione industriale.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 dicembre 1923, n. 285.
Epigrafe

Capo I

Ordinamento delle regie scuole industriali. Istituzione e finanziamento delle regie scuole. Diplomi di abilitazione

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.

Capo II

Scuole industriali libere

Corsi per maestranze

- 15.
- 16.
- 17.
- 18.
- 19.
- 20.
- 21.

Capo III

Regie stazioni sperimentali per speciali industrie

- 22.
- 23.

Capo IV

Personale delle regie scuole industriali

- 24.
- 25.
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.

32.
33.
34.
35.

Capo V

Trattamento di riposo del personale delle scuole professionali

36.
37.

Capo VI

Disposizioni diverse e transitorie

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

R.D. 31 ottobre 1923, n. 2523 (1). Riordinamento dell'istruzione industriale (2) (3).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 dicembre 1923, n. 285.

(2) Il presente decreto contiene disposizioni che debbono oggi ritenersi in gran parte superate. L'istruzione media tecnica è stata infatti completamente riordinata dalla *L. 15 giugno 1931, n. 889*.

Altre disposizioni del presente decreto sono inoltre superate dalla legislazione successiva sull'ordinamento interno degli istituti, sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale direttivo, insegnante e non insegnante, sui concorsi a cattedre, sugli alunni, gli esami e le tasse, sull'istruzione non governativa ecc.

Poiché peraltro non esiste una abrogazione espressa, si ritiene necessario riportare il presente provvedimento, con l'avvertenza che le disposizioni in esso contenute vanno integrate e coordinate con la legislazione posteriore.

(3) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore dei commi 4 e 5 dell'*art. 23* del presente provvedimento.

Capo I

Ordinamento delle regie scuole industriali. Istituzione e finanziamento delle regie scuole. Diplomi di abilitazione

1. [Al Ministero dell'economia nazionale spetta la vigilanza dell'istruzione industriale e il compito di promuoverne l'incremento, integrando le iniziative locali in conformità ai bisogni e alle tendenze dell'industria e del lavoro, e con le norme contenute nei seguenti articoli] (4).

(4) Articolo abrogato dall'*art. 12, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 540*.

2. [L'insegnamento industriale viene impartito nelle scuole popolari operaie o di avviamento, nelle scuole industriali o di tirocinio, negli istituti industriali, nelle stazioni sperimentali e nei corsi per maestranze. Le esercitazioni pratiche di officina e di laboratorio costituiscono parte essenziale di tale insegnamento. Le scuole popolari operaie o di avviamento, maschili, femminili, o miste, impartiscono la cultura complementare e tecnica necessaria per l'avviamento al lavoro ed hanno la durata di corso di tre anni. Vi si insegnano le materie seguenti: cultura generale (italiano, storia e geografia, diritti e doveri, corrispondenza

commerciale), aritmetica e geometria e nozioni di computisteria, nozioni di scienze, nozioni di tecnologia, disegno a mano libera, geometrico, di proiezioni e professionale, esercizi di lavoro. Ad esse può accedere chi abbia compiuto il decimo anno di età ed abbia superato l'esame di ammissione che dà accesso alla scuola complementare.

Per ciò che si riferisce all'obbligo dell'istruzione l'alunno di scuola di avviamento è considerato come alunno di scuola complementare.

Ai Comuni dove ha sede una scuola di avviamento, incombono gli stessi obblighi per le scuole complementari] (5).

(5) Articolo abrogato dall' art. 12, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 540.

3. [Le scuole industriali o scuole di tirocinio maschili impartiscono l'istruzione teorica e pratica necessaria a preparare l'operaio per professioni qualificate, e promuovono, col miglioramento delle maestranze, lo sviluppo delle industrie locali. Esse comprendono una o più sezioni specializzate per le diverse arti, mestieri e industrie.

Le scuole di tirocinio o scuole professionali femminili preparano le giovinette all'esercizio delle professioni proprie della donna, impartendo anche le nozioni necessarie per il buon governo e la economia della casa.

Le scuole industriali o di tirocinio sono costituite di un corso di almeno tre anni, e sono istituite nei capoluoghi di provincia e nei centri principali di industria, di artigianato e di emigrazione. Alla scuola di tirocinio sono ammessi i fanciulli che siano forniti della licenza della scuola complementare o di una scuola di avviamento. Possono anche accedervi, previo esame di ammissione, coloro che siano sforniti d'uno dei due predetti titoli di studio, a condizione che abbiano compiuto il tredicesimo anno di età e conseguito, tre anni prima, la promozione dalla quarta alla quinta elementare o l'ammissione ad una scuola media o ad una scuola popolare operaia o di avviamento] (6).

(6) Articolo abrogato dall' art. 12, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 540.

4. [Le scuole di tirocinio per professioni, che richiedono una minore preparazione teorica e nelle quali gli insegnamenti pratici di lavoro hanno assoluta preponderanza, prendono il nome di laboratori-scuola ed hanno una durata di corso normalmente non superiore ai due anni. I laboratori scuola già istituiti per la durata di cinque anni, i quali corrispondono ai bisogni permanenti indicati nel precedente articolo, potranno, previa accordi con gli enti che contribuiscono al loro mantenimento, essere resi stabili] (7).

(7) Articolo abrogato dall' art. 12, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 540.

5. [Nelle località, dove scuole o sezioni di scuole di tirocinio ad orario diurno completo non potrebbero essere sufficientemente frequentate, le scuole o sezioni anzidette saranno ad orario ridotto, parzialmente diurno, o serale e festivo, e con insegnamenti prevalentemente tecnici e pratici] (8).

(8) Articolo abrogato dall' art. 12, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 540.

6. [Gli istituti industriali servono a preparare il personale destinato ad assumere le funzioni direttive negli opifici industriali e nei laboratori. Essi hanno cinque anni di corso e vi sono ammessi gli alunni che abbiano la licenza da una scuola complementare o di avviamento o coloro che, avendo conseguito, tre anni prima, l'ammissione ad una scuola media o ad una scuola popolare operaia o di avviamento, superino un esame di ammissione] (9).

(9) Articolo abrogato dall' art. 12, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 540.

7. [Alle scuole di cui ai precedenti articoli possono annettersi corsi di perfezionamento e di specializzazione per i licenziati dalle scuole stesse e corsi di integrazione ad orario ridotto per apprendisti o per operai alle scuole di tirocinio.

Speciali corsi di magistero, oltre a quelli già istituiti presso il regio istituto nazionale d'istruzione professionale di Roma, saranno aperti d'accordo col Ministero della pubblica istruzione presso regi istituti industriali e

presso regie scuole professionali femminili per la preparazione didattica e sperimentale pratica del personale insegnante nelle scuole professionali] (10).

(10) Articolo abrogato dall' art. 12, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 540.

8. [L'ordinamento di cui ai precedenti articoli dev'essere applicato tanto alle regie scuole da istituire, quanto alle regie scuole esistenti, delle quali ultime potrà con regio decreto, previo parere della giunta per l'insegnamento industriale, essere mutato il grado e il carattere ove le condizioni di ambiente e l'indirizzo assunto dalla scuola lo consiglino.

Le scuole esistenti, che siano scarsamente frequentate o insufficientemente finanziate o non rispondenti ai bisogni delle industrie e delle maestranze, possono essere soppresse con regio decreto, previo parere della giunta per l'insegnamento industriale.

Le regie scuole vengono istituite nelle località, dove ne sia riconosciuta evidente la utilità e quando le iniziative di enti locali o di privati non bastino da sole a provvedervi, sempre però a condizione che gli enti locali concorrano nella misura indicata nei successivi artt. 11 e 12 e con le modalità di cui all'articolo seguente] (11).

(11) Articolo abrogato dall' art. 12, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 540.

9. [Le regie scuole di cui ai precedenti articoli sono istituite con decreto reale promosso dal Ministro per l'economia nazionale di concerto col Ministro per le finanze, previo parere della giunta per l'insegnamento industriale, quando si verificchino le condizioni previste dagli articoli seguenti] (12).

(12) Articolo abrogato dall' art. 12, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 540.

10. [Il Ministero dell'economia nazionale contribuisce al mantenimento delle regie scuole di cui ai precedenti articoli sugli stanziamenti del suo bilancio, con una somma che deve corrispondere almeno all'importo degli stipendi ed aumenti periodici del personale di ruolo, ovvero ai due terzi della spesa ordinaria complessiva.

Al rimanente delle spese sono tenuti a contribuire enti pubblici locali con stanziamenti continuativi sul proprio bilancio. Contributi di enti diversi da quelli indicati possono essere considerati fra le entrate ordinarie e continuative della scuola, soltanto se siano garantiti mediante donazione del capitale corrispondente o con vincolo di usufrutto di rendita consolidata.

Gli enti pubblici locali debbono versare le loro quote di contributo a rate bimestrali nelle tesorerie provinciali, mentre le scuole vengono finanziate direttamente dallo Stato.

Il Ministero contribuisce all'impianto delle scuole stesse con una quota normalmente non superiore ad un terzo della spesa, ma che può anche essere portata in via eccezionale alla metà, dove sia dimostrata l'impossibilità di maggiori contributi da parte di enti locali. La determinazione del contributo ministeriale sarà fatta su parere della giunta per l'insegnamento industriale, con l'intervento di un delegato del Ministero delle finanze] (13).

(13) Articolo abrogato dall' art. 12, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 540.

11. [L'obbligo di fornire i locali e di provvedere al servizio dell'acqua, dell'illuminazione e del riscaldamento per le scuole di cui ai precedenti articoli, spetta al comune o ad altro ente pubblico locale.

Per la costruzione, l'acquisto, l'adattamento, l'ampliamento e l'arredamento di edifici scolastici delle regie scuole, possono essere concessi eventualmente ad uno degli enti che contribuiscono al mantenimento della scuola, od alla scuola stessa, dei mutui dalla cassa depositi e prestiti, alle condizioni stabilite dalla legge per gli edifici destinati all'istruzione secondaria, classica e scientifica. I mutui sono concessi su proposta del Ministero dell'economia nazionale, e il servizio degli interessi viene assunto a carico del bilancio del Ministero stesso nei limiti di appositi stanziamenti, che non potranno in nessun caso superare cumulativamente le lire 1.500.000.

Nei limiti degli stanziamenti previsti, il Ministero dell'economia nazionale può assumere anche il servizio degli interessi per mutui contratti per gli scopi sopra indicati con istituti di credito, a condizioni di favore] (14).

(14) Articolo abrogato dall' art. 12, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 540.

12. [Le Casse di risparmio ed i Monti di piet , che ricevono depositi fruttiferi, possono deliberare nei limiti degli utili netti determinati per ogni esercizio e non devoluti ai fondi patrimoniali, contributi continuativi per il mantenimento delle scuole industriali. Il pagamento dei contributi stessi   subordinato alla disponibilit  degli utili, ma, salvo le particolari disposizioni statutarie, ha la precedenza su ogni altra elargizione] (15).

(15) Articolo abrogato dall' art. 12, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 540.

13. [Le regie scuole di cui agli articoli precedenti sono riconosciute come istituti pubblici posti sotto la tutela diretta dello Stato, ma dotati di personalit  giuridica propria e di autonomia nel loro funzionamento. Essi sono amministrati da consigli, dei quali fanno parte i rappresentanti degli enti che concorrono al loro mantenimento.

Al Ministero dell'economia nazionale spetta la nomina del personale, l'approvazione, d'accordo col Ministero della pubblica istruzione, dei programmi d'insegnamento, sui quali sar  sentito il parere della giunta per l'insegnamento industriale, la revisione ed approvazione dei bilanci e dei conti consuntivi.

Il Ministero dell'economia nazionale esercita a mezzo di ispezioni un'azione continuativa di vigilanza sull'andamento amministrativo, didattico e disciplinare delle scuole e ne cura in ogni modo il miglioramento e lo sviluppo] (16).

(16) Articolo abrogato dall' art. 12, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 540.

14. [Presso le scuole industriali o di tirocinio delle principali sedi si terranno ogni anno esami di abilitazione per operai qualificati delle varie professioni. Ai detti esami sono ammessi i licenziati delle regie scuole industriali o di tirocinio, quelli delle scuole libere riconosciute equipollenti ai termini del successivo art. 18, e gli operai che abbiano compiuto l'et  di diciotto anni e presentino regolari certificati di lavoro.

Presso i regi istituti industriali si terranno ogni anno esami per l'abilitazione di periti tecnici. Ai detti esami sono ammessi i licenziati dei regi istituti e quelli degli istituti liberi riconosciuti equipollenti ai termini del successivo art. 18, e gli operai e artefici che abbiano esercitato per almeno tre anni la professione dopo aver compiuto il corso di una scuola industriale o di tirocinio o dopo aver conseguito il diploma di operaio qualificato.

Delle commissioni esaminatrici per i detti esami di abilitazione deve far parte almeno un rappresentante delle classi interessate.

I diplomi di abilitazione di cui ai precedenti commi, sono titoli di preferenza nei concorsi per il personale tecnico delle pubbliche amministrazioni e per i posti tecnici nei lavori da eseguire per conto dello Stato.

Inoltre il diploma di abilitazione a perito tecnico d  diritto alla iscrizione negli albi speciali istituiti presso i tribunali] (17).

(17) Articolo abrogato dall' art. 12, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 540.

Capo II Scuole industriali libere Corsi per maestranze

15. [Le scuole ed i corsi istituiti da enti pubblici e da privati, con carattere e finalit  analoghe a quelle indicate per le regie scuole, sono sussidiate dal Ministero dell'economia nazionale nella misura indicata nei seguenti articoli quando il loro andamento risulti soddisfacente e il loro personale insegnante sia reclutato con sufficienti garanzie] (18).

(18) Articolo abrogato dall' art. 12, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 540.

16. [Il contributo del Ministero al mantenimento di scuole e corsi istituiti da enti pubblici e da privati non pu  oltrepassare il terzo della spesa totale.

La determinazione del contributo viene fatta per un periodo non superiore ad un triennio, in relazione alla utilit  ed importanza delle scuole, alle condizioni economiche locali ed ai risultati constatati con apposite ispezioni, su parere della giunta per l'insegnamento industriale con l'intervento di un delegato del Ministero delle finanze] (19).

(19) Articolo abrogato dall' *art. 12, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 540.*

17. [Ai consorzi costituiti da enti pubblici locali, per la istituzione ed amministrazione di scuole industriali, può il Ministero concedere contributi anche continuativi con le modalità e nella misura di cui al precedente articolo, alle seguenti condizioni:

a) che il consorzio sia riconosciuto con decreto reale su parere della giunta per l'insegnamento industriale;
b) che i contributi degli enti pubblici partecipanti al consorzio siano parimenti deliberati e resi esecutivi a norma della legge per tutta la durata del consorzio, e che i contributi degli altri enti e dei privati siano garantiti con vincolo di cartelle di debito pubblico di valore equivalente;

c) che il Ministero partecipi con un suo rappresentante alla amministrazione del consorzio.
Eguale trattamento delle scuole istituite e mantenute da consorzi possono avere le scuole create da enti pubblici di beneficenza] (20).

(20) Articolo abrogato dall' *art. 12, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 540.*

18. [I licenziati dalle scuole ed istituti industriali istituiti e mantenuti da enti o da privati, sono ammessi agli esami di abilitazione di cui all'art. 14 quando risulti da apposita ispezione confermata dal parere della giunta per l'insegnamento industriale, che l'ordinamento della scuola non differisce sostanzialmente da quello delle regie scuole o dei regi istituti, e che gli insegnamenti pratici vi sono convenientemente sviluppati] (21).

(21) Articolo abrogato dall' *art. 12, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 540.*

19. [Nei centri dove sono industrie o gruppi di industrie che occupano apprendisti, o dove, in generale, si verifichi domanda di mano d'opera specializzata, sono istituiti i corsi per le maestranze, nel fine di integrare con opportune conoscenze culturali, tecnologiche, grafiche e pratiche la capacità di lavoro dell'apprendista o dell'operaio.

L'istituzione di tali corsi può essere promossa da enti, istituti, sindacati, e, in generale, da organizzazioni economiche o di cultura, e deve essere approvata dal Ministero dell'economia nazionale.

Dove esistono scuole industriali regie o sussidiate dallo Stato, i corsi per le maestranze sono preferibilmente annessi alle dette scuole.

La spesa è sostenuta per non oltre la metà dal Ministero dell'economia nazionale, e per la parte rimanente dai contributi di enti, istituti, società, organizzazioni padronali e operaie.

Il governo e l'amministrazione dei corsi per le maestranze sono affidati ad un consiglio consorziale locale del quale fanno parte singoli delegati del Ministero dell'economia nazionale, degli enti, istituti, società contribuenti, degli industriali e degli operai. I delegati degli industriali e quelli degli operai sono nominati d'accordo dai rispettivi sindacati; quando non esistano locali organizzazioni sindacali o l'accordo non sia possibile, sono nominati dal Ministro per l'economia nazionale.

Il direttore del corso fa parte del consiglio consorziale] (22).

(22) Articolo abrogato dall' *art. 12, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 540.*

20. [Nelle località dove sono istituiti i corsi per maestranze, gli operai di età inferiore ai diciotto anni, i quali non abbiano una licenza da una scuola di tirocinio, sono obbligati a frequentarli per non meno di otto ore settimanali, preferibilmente raggruppate in due giorni, ed in complesso per un minimo di 200 ore annue, ed i datori di lavoro sono tenuti a concedere la libertà necessaria per la frequenza del corso complementare nell'orario stabilito dal consiglio consorziale.

Dal regolamento saranno stabilite le opportune sanzioni a carico degli operai che mancano all'obbligo anzidetto, e dei datori di lavoro che non concedono la libertà necessaria agli alunni obbligati alla frequenza dei corsi. La sanzione a carico dei datori di lavoro potrà importare una ammenda non superiore a lire 50 per alunno ed a lire 100 in caso di recidiva (23).

Gli ispettori dell'industria e del lavoro vigileranno in collaborazione col consiglio consorziale per l'osservanza delle disposizioni del presente articolo] (24).

(23) Vedi l' *art. 205, R.D. 3 giugno 1924, n. 969.* È da tenere presente comunque che molte disposizioni del presente decreto devono intendersi superate.

(24) Articolo abrogato dall' *art. 12, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 540.*

21. [I corsi per maestranze istituiti e mantenuti esclusivamente da enti locali o da privati, possono essere riconosciuti, agli effetti dell'obbligatorietà della frequenza, equipollenti ai corsi complementari consorziali, su proposta del circolo dell'ispettorato della industria e del lavoro] (25).

(25) Articolo abrogato dall' art. 12, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 540.

Capo III

Regie stazioni sperimentali per speciali industrie

22. [Le regie stazioni sperimentali sono istituzioni aventi per compito di promuovere con indagini, studi, ricerche, analisi, il progresso tecnico delle speciali industrie o gruppi di industrie per cui sono preordinate, e di curare il perfezionamento del personale tecnico addetto alle industrie stesse. Le stazioni sperimentali non sono create se non per legge. Le regie stazioni sperimentali sono considerate come istituti superiori dotati di personalità giuridica propria e di autonomia amministrativa, sotto la suprema vigilanza del Ministero dell'economia nazionale] (26).

(26) Articolo abrogato dall' art. 12, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 540.

23. [Al mantenimento delle Stazioni sperimentali per l'industria, il Ministero dell'industria e del commercio contribuisce con una somma non inferiore agli stipendi ed ogni altro assegno e competenza dovuti al personale di ruolo (27)] (28).

[Potranno, inoltre, essere corrisposti dallo stesso Ministero contributi straordinari e sussidi per laboratori e gabinetti scientifici e per pubblicazioni delle Stazioni stesse (29)] (30).

[Il pagamento degli stipendi e degli altri assegni spettanti al personale di ruolo è effettuato direttamente dal Ministero dell'industria e del commercio con le modalità previste dagli *articoli 62 del regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e 286 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827*, che approva il regolamento relativo (31)] (32).

Al rimanente delle spese necessarie per il mantenimento delle Stazioni sperimentali per l'industria debbono provvedere le imprese che esercitano le industrie per le quali la Stazione è preordinata od i commerci di importazione corrispondenti e gli Enti pubblici locali che vi sono tenuti. Il contributo dovuto dalle imprese viene ripartito annualmente fra esse dal Consiglio di amministrazione della Stazione in proporzione della loro capacità di produzione (33) (34).

I ruoli dei contribuenti sono approvati dal Ministero dell'economia nazionale e la riscossione dei contributi viene fatta dagli esattori comunali con i privilegi delle imposte fiscali in una e più rate insieme a quelle delle imposte sul reddito (35).

[Per il pagamento dei contributi degli enti locali e per la ripartizione delle spese di impianto delle regie stazioni sperimentali, valgono le norme dell'art. 10, terzo capoverso] (36).

[Per la costruzione, l'impianto, l'adattamento, l'ampliamento e l'arredamento degli edifici scolastici delle stazioni sperimentali, possono essere concesse le agevolazioni di cui all'art. 11] (37).

(27) L'articolo unico del *D.P.R. 24 aprile 1948, n. 718* ha sostituito con quattro commi l'originario primo comma del presente articolo.

(28) Comma abrogato dall' art. 12, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 540.

(29) L'articolo unico del *D.P.R. 24 aprile 1948, n. 718* ha sostituito con quattro commi l'originario primo comma del presente articolo.

(30) Comma abrogato dall' art. 12, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 540.

(31) L'articolo unico del *D.P.R. 24 aprile 1948, n. 718* ha sostituito con quattro commi l'originario primo comma del presente articolo.

(32) Comma abrogato dall' art. 12, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 540.

(33) L'articolo unico del *D.P.R. 24 aprile 1948, n. 718* ha sostituito con quattro commi l'originario primo comma del presente articolo.

(34) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore dei commi 4 e 5 dell'art. 23 del presente provvedimento.

(35) Il comma 1 dell' art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore dei commi 4 e 5 dell'art. 23 del presente provvedimento.

(36) Comma abrogato dall' art. 12, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 540.

(37) Comma abrogato dall' art. 12, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 540.

Capo IV

Personale delle regie scuole industriali

24. È confermata la parificazione portata dalla legge del 20 febbraio 1921, n. 175, del personale dei regi istituti e regie scuole industriali e di avviamento, col personale delle regie scuole di Stato per quanto riguarda gli stipendi ed aumenti periodici. All'inquadramento nei gradi diversi del personale non parificato

si provvederà con regio decreto promosso dal Ministro per l'economia nazionale di concerto con quello per le finanze.

25. Gli aumenti periodici decorrono per tutto il personale dalla data della nomina a titolare in esperimento. L'anzianità del personale proveniente da scuole medie o superiori di Stato si computa tenendo conto del servizio in esse prestato in qualità di titolare.

26. Gli insegnanti titolari, oltre all'obbligo di impartire tante ore di lezioni settimanali quante sono richieste dall'insegnamento o dal gruppo di insegnamenti ad essi affidato, debbono, quando le ore di lezione non raggiungono le ventiquattro settimanali per le materie orali e sperimentali e le trentadue ore settimanali per le materie grafiche, rimanere a disposizione della direzione fino al limite massimo indicato, per lavori didattici e per assistenza ad esercitazioni pratiche. L'esercizio di altri uffici o di professioni libere da parte degli insegnanti titolari è sempre subordinato all'approvazione del Ministero, che ricuserà la concessione quando la creda lesiva degli interessi della scuola.

I direttori hanno l'obbligo di insegnare una delle materie tecniche con orario d'insegnamento non superiore alle 12 ore settimanali per le regie scuole e regi istituti, e di 18 ore per le scuole d'avviamento, le scuole ad orario ridotto e i laboratori-scuola. Essi debbono inoltre vigilare l'andamento della scuola per tutta la durata dell'orario scolastico; essi non possono esercitare altro ufficio di carattere continuativo fuori della scuola, e debbono, anche per assumere incarichi di carattere temporaneo, ottenere il consenso del Ministero.

Il personale titolare di officina e di laboratorio, il personale amministrativo e quello di servizio sono obbligati ad un servizio giornaliero di otto ore.

27. La nomina del personale insegnante delle regie scuole e regie stazioni di cui ai precedenti articoli, ha luogo in seguito a concorso per titoli e per esami, o per soli titoli, indetto dal Ministero, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento. La nomina può farsi senza concorso quando si tratti di insegnanti che abbiano già coperto cattedre di titolari in regie scuole medie di pari grado o quando si debba provvedere all'insegnamento di materie tecniche, grafiche o plastiche applicate di carattere speciale. In quest'ultimo caso la scelta potrà essere fatta dal Ministro fra persone di singolare perizia in dette materie, previo parere favorevole della giunta per l'insegnamento industriale. La nomina a stabile ha luogo in ogni caso dopo un biennio di esperimento ed in seguito ai buoni risultati dell'esperimento, constatati da apposita ispezione. Qualora l'esperimento non risulti favorevole, l'insegnante può essere dispensato dal servizio anche prima del termine del biennio: può per contro essere consentito un terzo anno di prova se vi sia il parere favorevole della giunta.

28. La nomina a direttore delle scuole di tirocinio ha luogo per concorso interno fra quei direttori d'altre scuole o fra quegli insegnanti di scuole di grado non inferiore, che abbiano i requisiti richiesti per l'insegnamento affidato al direttore della scuola per la direzione delle officine. La nomina a direttori degli istituti industriali ha luogo per concorso interno fra direttori e insegnanti di istituti e di scuole industriali che abbiano i requisiti anzidetti.

Se il concorso interno non dia risultati favorevoli, si provvederà mediante concorso pubblico.

29. I direttori ed insegnanti titolari possono essere trasferiti ad una stessa cattedra di altra scuola di eguale grado per ragioni di servizio o su loro domanda. Contro i trasferimenti per ragioni di servizio è ammesso il ricorso al Ministero, che deciderà, sentita la giunta per l'insegnamento industriale.

Il personale trasferito conserva i diritti acquisiti di carriera, ma nel caso di trasferimento ad una scuola non avente identico carattere, il trasferimento non diviene definitivo se non dopo un anno di prova.

Quando vi siano più aspiranti al trasferimento ad uno stesso posto, si farà luogo ad un concorso interno per titoli fra gli aspiranti stessi.

30. Per l'insegnamento di materie professionali e di lavorazioni richiedenti singolare perizia e specializzazione pratica, è consentita la nomina ad insegnante temporaneo su proposta della scuola interessata e col parere favorevole della giunta per l'insegnamento industriale, verso compenso da convenirsi.

31. Il personale di laboratorio e di segreteria può essere titolare o avventizio. Il personale titolare è nominato in seguito a concorso indetto con le norme da fissarsi nel regolamento. Il personale di servizio è nominato dal consiglio di amministrazione della scuola con le norme da determinarsi nel regolamento, e retribuito con assegni variabili secondo l'importanza del servizio e della scuola.

32. Al personale titolare delle scuole industriali si applicano le stesse norme che agli impiegati civili per quanto riguarda l'aspettativa e i congedi richiesti per comprovati motivi di salute. Fra il 1° marzo e il 31 luglio non può essere concessa l'aspettativa per motivi di famiglia con scadenza anteriore al 15 ottobre. Avrà termine egualmente con il 15 ottobre, qualunque ne sia l'inizio, l'aspettativa per motivi di famiglia concessa per un periodo di tempo superiore ai tre mesi. I congedi per motivi di famiglia non possono oltrepassare, nel corso dell'anno scolastico, la durata complessiva di quindici giorni.

33. Il personale titolare è collocato a riposo alla fine dell'anno scolastico nel quale esso compie il settantesimo anno di età; può pure essere collocato a riposo prima del detto termine quando non risulti più idoneo, su parere conforme della giunta per l'insegnamento industriale.

34. In caso di soppressione di scuola, il personale cessa dal servizio. A quello in prova non spetta alcun compenso. A quello stabile sarà corrisposto sul bilancio della scuola e per due anni, un assegno non maggiore della metà e non minore di un terzo dello stipendio per chi ha dieci o più anni di servizio; non maggiore di un terzo né minore di un quarto, per chi ha meno di 10 anni di servizio. Tale assegno cessa per chi, nei due anni, ottenga un posto in una scuola o in altra amministrazione pubblica. Durante tale periodo conserva però il diritto di chiedere la nomina a stabile per lo stesso posto in altra scuola di eguale grado e carattere, sempreché vi sia il posto vacante. Lo stesso trattamento di cui sopra viene fatto al personale in caso di riduzione di organico.

35. Le pene disciplinari cui va soggetto il personale delle scuole di qualunque grado, sono:

- 1° l'ammonizione;
- 2° la multa, per il solo personale di servizio;
- 3° la censura;
- 4° la sospensione fino a sei mesi;
- 5° la sospensione da sei mesi a due anni;
- 6° la revocazione;
- 7° la destituzione.

Per tutte le mancanze ai doveri di ufficio che non siano tali da diminuire la stima per l'insegnante e che non costituiscano gravi insubordinazioni, si applicano, secondo i casi, le pene dell'ammonizione o della censura. Per la recidiva nei fatti che abbiano dato luogo all'ammonizione da parte del Ministro, si applica la censura. Per la recidiva nei fatti che abbiano dato luogo a censura e per tutte le altre più gravi mancanze disciplinari, e per i fatti che ledano l'onore dell'insegnante come uomo e come educatore, si applicano, secondo la gravità dei casi, le altre pene disciplinari indicate nei nn. 4, 5, 6, 7.

L'ammonizione è data privatamente dal direttore, ed ha carattere di semplice avvertimento. Può tuttavia essere data al Ministro, ed in tal caso è comunicata per iscritto al funzionario, per mezzo del presidente del consiglio di amministrazione.

La censura è inflitta dal Ministro.

Le pene di cui ai nn. 4, 5, 6, 7, sono inflitte dal Ministro su conforme parere della giunta per l'insegnamento industriale.

La giunta, prima di dare il suo parere, può richiedere che sia eseguita un'inchiesta sui fatti per i quali procede al giudizio. In ogni caso l'incolpato può presentare, a voce o per iscritto, le sue difese.

Quando la gravità dei fatti lo richieda, o quando siano a temere ulteriori inconvenienti, il Ministero può ordinare l'allontanamento immediato del funzionario dalla scuola e la sua sospensione dallo ufficio e dallo stipendio a tempo indeterminato, dandone avviso alla giunta per l'insegnamento industriale per successivi provvedimenti.

Le pene, di cui ai nn. 4, 5, 6 e 7, sono disposte con decreto ministeriale o reale, secondo che si tratti di personale nominato nell'uno o nell'altro modo. Il provvedimento è definitivo e non è ammesso ricorso in via gerarchica.

Le pene al personale di servizio, di cui ai nn. 1, 2 e 3, vengono inflitte dal direttore, avvertendo che la multa non può eccedere, durante il mese, l'importo di tre giorni di stipendio. Quelle di cui ai nn. 4, 5, 6 e 7 vengono inflitte dal consiglio di amministrazione. Contro la loro applicazione è ammesso ricorso al Ministero.

Capo V

Trattamento di riposo del personale delle scuole professionali

36. Il personale titolare, direttivo e insegnante, di amministrazione e di laboratorio delle regie scuole professionali (industriali e commerciali, e regie stazioni sperimentali) che non sia già assicurato alla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali e non abbia altro ufficio con diritto a pensione, né percepisca già una pensione a carico dello Stato o di qualsiasi altro Ente, e che sia iscritto alla Cassa pensioni, amministrata dalla direzione generale degli istituti di previdenza, godrà un trattamento di riposo non inferiore a quello assicurato al personale delle regie scuole medie dipendenti dal Ministero dell'istruzione pubblica, in conformità della *legge 21 agosto 1921, n. 1144*, e dal regio decreto-legge 9 maggio 1920, n. 749.

Il contributo annuo da versarsi alla Cassa pensioni, dal 1° luglio 1920 è fissato nella misura di lire 16,50 per ogni lire 100 di stipendio corrisposto al personale, ed è egualmente ripartito a carico dell'interessato, della scuola e del Ministero dell'economia nazionale.

La quota dovuta dall'interessato e quella dovuta dalla scuola verranno trattenute sul contributo governativo annuo corrisposto alla scuola, e saranno versate direttamente alla Cassa pensioni insieme con la quota a carico del Ministero.

L'iscrizione è obbligatoria per tutti coloro che hanno ottenuto od otterranno la nomina a stabile dopo il 1° maggio 1917.

È data facoltà al personale delle regie scuole professionali di riscattare gli anni di servizio prestati dal giorno della conseguita stabilità, e per un periodo massimo di dieci anni, anche quelli anteriori alla nomina a stabile in regie scuole commerciali e industriali successivamente regificate, o infine in scuole dichiarate sede di esame con effetti legali, limitatamente agli anni scolastici corrispondenti alle sessioni per le quali tale dichiarazione ebbe luogo.

Il premio di riscatto sarà valutato con le norme da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze, sulla base del contributo di lire 16,50 per cento degli stipendi che ogni singolo iscritto, secondo la propria anzianità, avrebbe goduto, giusta le tabelle e piante organiche attualmente vigenti, per tutti i servizi di cui verrà chiesto il riconoscimento ai termini del presente articolo, e sarà ripartito in parti uguali fra l'iscritto, il Ministero dell'economia nazionale e la scuola, presso la quale l'iscritto presta ora servizio.

I premi di riscatto relativi al riconoscimento di servizi, già richiesto alla data del presente decreto dagli attuali iscritti alla cassa pensioni saranno valutati in base al nuovo contributo del 16,50 per cento sugli stipendi portati dalle nuove tabelle, ed il maggior onere risultante sarà ripartito per due terzi a carico del Ministero dell'economia nazionale e per un terzo a carico della scuola, cui gli iscritti stessi appartengono attualmente. Nello stesso modo sarà valutato e ripartito il nuovo contributo del 16,50 per cento, relativo a tutti gli attuali iscritti e calcolato sugli stipendi anzidetti, che dovrà essere corrisposto alla Cassa pensioni con i relativi interessi.

Nel caso di servizi precedentemente prestati dagli iscritti alla Cassa pensioni in scuole mantenute da Province, Comuni ed Enti morali, provviste di regolamenti speciali per le pensioni, quando non sia stato liquidato alcun assegno per tali servizi, la pensione o indennità sarà liquidata dalla Cassa pensioni secondo le norme che la regolano, e ripartita a carico di essa e degli Enti predetti, in ragione degli anni di servizio prestati presso tali scuole o presso regie scuole professionali.

Può essere pure invocata la valutazione dei servizi precedentemente prestati alle dipendenze dello Stato, con la ritenuta per la pensione, e in tal caso il premio di riscatto sarà ripartito fra il Ministero dell'economia nazionale e l'interessato, al quale sarà messa a carico soltanto la quota corrispondente alla differenza fra la ritenuta personale a favore della Cassa pensioni e la ritenuta effettuata a suo tempo in conto entrata dal tesoro. Le campagne di guerra, a cui l'interessato ebbe parte, saranno considerate agli effetti della pensione come altrettanti anni di servizio, senza oneri di riscatto a suo carico.

Con decreto reale sarà provveduto a modificare la convenzione approvata con decreto luogotenenziale 6 settembre 1917, n. 1750, in conformità delle disposizioni del presente articolo.

Agli iscritti alla Cassa pensioni sono estese dal 1° gennaio 1922 le disposizioni del regio decreto-legge 20 febbraio 1920, n. 219, per l'istituzione dell'opera di previdenza a favore degli impiegati civili dello Stato e loro superstiti non aventi diritto a pensione.

All'onere derivante dalle quote maggiori dei contributi e dei premi di riscatto posti a carico del Ministero dell'economia nazionale dal presente decreto, si provvederà con i fondi per il trattamento di riposo al personale delle scuole industriali e commerciali, depositati in conto corrente presso la Cassa dei depositi e prestiti. Il maggior onere, cui rimanesse da provvedere dopo esaurito tale fondo, potrà essere trasformato in dieci semestralità costanti anticipate, al saggio d'interesse dei mutui ordinari della Cassa depositi e prestiti.

37. Il trattamento di riposo da farsi al personale delle regie scuole, di cui all'articolo precedente, già iscritto presso la Cassa nazionale delle assicurazioni sociali, sarà non inferiore a quello assicurato al personale delle regie scuole medie dipendenti dal Ministero dell'istruzione pubblica, giusta la legge 21 agosto 1921, n. 1754, e il regio decreto-legge 9 maggio 1920, n. 749, e le disposizioni dell'articolo precedente. Sarà all'uopo provveduto con decreto reale alla riforma della convenzione 22 ottobre 1905 fra il Ministero dell'economia nazionale e la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

Capo VI

Disposizioni diverse e transitorie

38. I Comuni che mantengono attualmente scuole complementari potranno ottenere la trasformazione di queste in scuole d'avviamento senza aumento del loro contributo e previi accordi fra il Ministero della pubblica istruzione e quello dell'economia nazionale.

39. Il contributo dello Stato a favore del regio istituto nazionale d'istruzione professionale in Roma, è aumentato di lire 300.000 per mettere in condizione l'Istituto di contrarre per il completamento del suo edificio scolastico e per il suo arredamento, e per provvedere alla creazione nel detto istituto di una sezione edile.

40. Il contributo annuo assegnato dal Ministero dell'economia nazionale alla regia scuola industriale di Torino è aumentato di lire 125.000 per provvedere col concorso degli Enti locali alla creazione di un regio istituto industriale, che assorbirà la sezione industriale del regio istituto tecnico e l'istituto comunale per le industrie chimiche.

41. È istituito in Castellamare Adriatico, col concorso degli enti locali, una scuola industriale a cui il Ministero dell'economia nazionale assegna un contributo annuo complessivo di lire 75.000.

42. Gli obblighi assunti dagli enti locali per il mantenimento delle regie scuole esistenti nelle nuove Province restano immutati anche se diversi da quelli indicati dagli artt. 10 e 11 del presente decreto. Con regio decreto sarà stabilito quali titoli di studio rilasciati nelle nuove Province, diversi da quelli indicati nel presente decreto, siano valevoli per l'ammissione alle scuole e istituti industriali di ogni grado.

43. Le scuole complementari per apprendisti, esistenti nelle nuove Province, annesse a regie scuole industriali o sovvenzionate dallo Stato con un contributo annuo non inferiore ad un terzo della spesa occorrente per il loro mantenimento, sono riconosciute equipollenti alle scuole di cui all'art. 19. Fino alla emanazione del regolamento di cui al comma secondo dell'art. 20 sono applicabili in ordine alla frequenza di dette scuole le sanzioni previste dalle disposizioni attualmente vigenti nelle nuove Province. Restano immutati gli obblighi assunti da enti locali per il loro mantenimento.

44. Per il riassetto e completamento della regia scuola industriale di Gorizia, la spesa a carico dello Stato per la detta regia scuola è aumentata di lire 150.000. La scuola di arti e mestieri di Zara è trasformata in regia scuola industriale, e il contributo dello Stato alla detta scuola è aumentato di lire 150.000.

45. Allo scopo di assicurare il raggiungimento dei fini didattici assegnati agli istituti per il promovimento delle piccole industrie esistenti nelle nuove Province ed agli istituti di Venezia e di Roma, che perseguono finalità analoghe, è stanziata nel bilancio del Ministero dell'economia nazionale una somma annua di lire 200.000, che sarà destinata a beneficio dei detti istituti, previo il loro riconoscimento come Enti morali, da farsi con decreto reale. Con lo stesso decreto sarà approvato lo statuto organico dei singoli istituti provvedendosi, ove necessario, anche alla fusione di uno o più di essi, e sarà determinato l'assegno a ciascuno spettante da parte dello Stato così sullo stanziamento complessivo di cui al paragrafo precedente come su quello già iscritto nel bilancio a favore di detti istituti. I direttori degli istituti di promovimento delle nuove Province sono equiparati, ad ogni effetto economico e giuridico, secondo quanto sarà stabilito nei rispettivi statuti organici, a direttori di regie scuole industriali o di regi istituti industriali. Alle nuove nomine di direttori di cui al comma precedente si provvederà con regio decreto in seguito ai risultati di pubblici concorsi.

46. Per provvedere all'esecuzione del presente decreto, i fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'insegnamento industriale saranno aumentati nella misura necessaria. A partire dall'esercizio 1923-1924 lo stanziamento del capitolo corrispondente a quello 38 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio corrente, sarà intanto aumentato di lire 1.000.000 indipendentemente dall'aumento derivante dall'inquadramento del personale nei nuovi gradi, che sarà ripartito fra gli enti contribuenti in proporzione dei rispettivi contributi. Lo stanziamento del capitolo corrispondente a quello 31 dello stesso stato di previsione sarà aumentato di lire 200.000.

47. Sono abrogate tutte le disposizioni in vigore contrarie al presente decreto. Con regolamento da approvarsi con regio decreto saranno determinate le norme per la sua applicazione.
